

Pieve di Soligo, 24.09.2024

Informativa n. 16

## **OGGETTO: Patente a crediti per aziende che operano nei cantieri**

Il D.L. 19/2024<sup>1</sup> ha introdotto, **a decorrere dal 1° ottobre 2024**, la cosiddetta “patente a crediti” per le aziende (imprese e lavoratori autonomi) che operano in cantieri temporanei o mobili<sup>2</sup>. **In data 23/09/2024 l’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato la propria circolare n. 4, con la quale, fra altre indicazioni, dispone che le imprese avranno tempo fino al 31 ottobre 2024 per poter richiedere il rilascio della nuova patente a crediti. Dal’1 novembre, per poter lavorare sarà necessario aver fatto richiesta della patente tramite il portale INL, come qui sotto indicato.**

La normativa della patente a crediti richiede che qualunque soggetto<sup>3</sup> che intenda svolgere all'interno dei cantieri temporanei o mobili, sia in appalto che in subappalto, lavorazioni propriamente edili o di carattere complementare, possiede la patente a crediti; restano esclusi dall’obbligo:

- a) coloro che effettuano mere forniture;
- b) coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale (progettisti come architetti, ingegneri e geometri, direttori dei lavori o coordinatori della sicurezza);
- c) imprese che sono in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

*N.B.: per le imprese e i lavoratori autonomi esteri sarà sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato extra Ue, riconosciuto secondo la legge italiana.*

La domanda per il rilascio della patente a crediti, in formato **digitale**, deve essere presentata attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)<sup>4</sup>, dal legale rappresentante dell’impresa e dal lavoratore autonomo, **utilizzando il proprio SPID o la CIE** (carta di identità elettronica); è possibile, in alternativa farne richiesta attraverso un proprio delegato inclusi, quindi, i soggetti di cui all’art.1 della legge 12 dell’11 gennaio 1979, ossia i consulenti del lavoro, gli avvocati e i dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il rilascio della patente a crediti si basa sul possesso di sei specifici requisiti dell’azienda:

- a) iscrizione presso la CCIAA;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro<sup>5</sup>, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi in materia di sicurezza del lavoro;
- c) possesso del DURC in corso di validità;
- d) possesso del DVR (documento di valutazione dei rischi), nei casi previsti;

---

<sup>1</sup> È stato inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20/09/2024, il decreto del Ministero del Lavoro n. 132, attuativa della disciplina della patente a crediti, che definisce le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente.

<sup>2</sup> Tali cantieri sono definiti come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X del D.Lgs. 81/2008”, ovvero:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

<sup>3</sup> Non solo, perciò, le imprese del settore dell’edilizia ma tutte le imprese, anche non edili, che operano in cantiere (ad esempio, installatori di impianti elettrici e idraulici, aziende che svolgono lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni ecc.

<sup>4</sup> L’Ispettorato del Lavoro segnala, nella circolare n. 4 citata, che il portale sarà attivato dal 01 ottobre 2024

<sup>5</sup> Ricordiamo che la formazione specifica per il datore di lavoro, introdotta nel 2021 con il D.L. 146/2021, non è ancora stata attivata poiché l’accordo Stato/Regioni, che dovrà regolamentare tale formazione, non è ancora stato pubblicato

- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale<sup>6</sup> nei casi previsti dall'art. 17-bis c. 5 e 6 del D.Lgs. 241/1997;
- f) designazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), nei casi previsti.

Tali requisiti andranno dichiarati mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Una volta fatta la richiesta, fino al rilascio della patente a crediti sarà comunque possibile svolgere la propria attività nel cantiere.

La dotazione iniziale di crediti della patente a crediti, è di 30 crediti "base"; a tali crediti "base", potranno essere aggiunti ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell'azienda<sup>7</sup>, nonché ulteriori 40 crediti attribuibili, nel tempo, per attività, investimenti o formazione.

I crediti potranno venire ridotti in caso di accertamento di violazioni (tali violazioni sono elencate nell'allegato 1-bis al D.Lgs. 81/2008), come ad esempio l'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi (meno 5 punti) oppure la mancanza di protezioni verso il vuoto (meno 3 punti).

**La soglia minima sotto la quale non si potrà più operare è di 15 crediti. Potranno essere recuperati i crediti decurtati, e fino a 15 crediti, previa valutazione da parte di un'apposita Commissione territoriale (composta da rappresentanti dell'INL e dell'INAIL) dell'effettivo assolvimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere e di eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.**

E' prevista inoltre la revoca della patente sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente e la sospensione della patente se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale.

In mancanza della patente a crediti o di una patente a crediti con punteggio inferiore a quindici crediti, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000.

Segnaliamo che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della patente a crediti da parte dell'azienda che opera nel cantiere (anche in caso di subappalto) oppure il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III; nel caso in cui non abbia effettuato tale verifica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

---

<sup>6</sup> Si tratta del cosiddetto "DURF", rilasciato dall'Agenzia delle Entrate per operare in cantieri con contratti di appalto e subappalto di importo complessivo annuo superiore a € 200.000.

<sup>7</sup> Ad esempio, se l'azienda è iscritta in Camera di Commercio da più di 16 anni e non oltre 20 anni, riceverà 8 crediti aggiuntivi; inoltre, successivamente al rilascio, l'azienda riceverà 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni